



**FIT-CISL**  
FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI



## Segreterie nazionali

**Proposte di emendamenti, elaborati da Filt, Fit e Uiltrasporti segreterie nazionali, alla “bozza di nuovo testo” del 21 dicembre 2011, di riforma della legislazione in materia portuale.**

### **Art. 2 .(Modifiche all’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)**

#### **1) Emendamento**

Al comma 4, lettera m) dopo le parole “*di cui all’articolo*” aggiungere le parole “16, 17 e”

Motivazione:

- si ritiene che anche nei porti di III categoria vadano rispettate le norme previste negli articolo 16 e 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).

### **Art. 8 .(Modifiche all’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)**

#### **2) Emendamento**

Al comma 1. dopo le parole “*in caso di necessità e urgenza, il presidente*” aggiungere le parole “*,fatta eccezione delle autorizzazioni e concessioni all’esercizio di imprese portuali ai sensi degli articoli 16 e 18,*”

Motivazione:

- si ritiene che le autorizzazioni vadano sempre sottoposte ad una procedura di verifica attraverso una istruttoria prevista da specifiche norme vigenti.

#### **3) Emendamento**

Al comma 2. dopo le parole “*per l’esercizio delle attività all’interno dei porti*” aggiungere le parole “*,non coincidenti né connessi alle operazioni e servizi portuali di cui all’articolo 16*”

Motivazione:

- si ritiene che vadano evitati margini di interpretazione e di discrezionalità, le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 16 debbono essere sempre sottoposte al parere del Comitato portuale e della Commissione consultiva per quanto di competenza.

#### **4) Emendamento**

Al comma 3. dopo le parole "*previa delibera del comitato portuale*" aggiungere le parole "*comunque sentito*"

Motivazione:

- si ritiene che non vada modificato quanto già previsto all'articolo 8, comma 3 lettera i) della legge 28 febbraio 1994, n. 84.

#### **Art. 9.(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)**

#### **5) Emendamento**

Al comma 3, dopo la lettera "f." inserire la seguente:

*" g. delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano."*

Motivazione:

- l'aggiunta della lettera g) al comma 3 conferma la legge vigente. Si ritiene che il comitato portuale nella sua interezza, ivi comprese le parti datoriali e le OO.SS. possa e debba esprimersi sulla consistenza e qualità della composizione della pianta organica dell'Autorità Portuale.

- si ritiene che recuperare il punto sopra scritto nei compiti del comitato portuale sia più coerente con l'articolo 1, comma 3, lettera a).

#### **6) Emendamento**

Al comma 3, dopo la lettera "g." inserire la seguente:

*"h. approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al ministero delle infrastrutture e dei trasporti."*

Motivazione:

- si ritiene che non vadano modificato quanto già previsto della legge 28 febbraio 1994, n. 84.

- si ritiene che recuperare il punto sopra scritto nei compiti del comitato portuale sia più coerente con l'articolo 1, comma 3, lettera a).

## **7) Emendamento**

Sopprimere le parole:

*“< 3 bis. I componenti del comitato portuale non possono ricoprire più di due mandati consecutivi presso la medesima autorità portuale>”*

Motivazione:

- si ritiene che non debbano essere limitate le forme di rappresentanza delle associazioni di categoria e dei lavoratori.

## **8) Emendamento**

Inserire all'articolo 9 della legge 28 febbraio 1994, n. 84:

al comma 1 lettera i) numero 3) dopo le parole *“agli articoli 16”* la parola *“,17”*.

Motivazione:

- si ritiene che tutte le rappresentanze di categoria debbano essere presenti in comitato portuale

## **9) Emendamento**

All' articolo 9 della legge 28 febbraio 1994, n. 84 comma 1, sopprimere le parole:

*“l.bis da un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal Presidente dell'Autorità Portuale (cfr. art. 2 comma 9, legge 23 dicembre 1996, n.647)”*

Motivazione:

- trattandosi di imprese non si comprende la necessità di una loro specifica rappresentanza al di fuori della rappresentanza delle associazioni di categoria.

**Art. 9bis .(inserire un nuovo articolo nella legge 28 gennaio 1994, n. 84)**

## **10) Emendamento**

*Il personale marittimo impiegato nell'esecuzione dei traffici od in operazioni che si svolgono nelle acque territoriali o presso impianti o approdi al largo delle coste italiane, è soggetto alle disposizioni legislative, regolamentari ed ai contratti collettivi vigenti nell'ordinamento italiano in materia previdenziale e di legislazione del lavoro.*

*Nei porti sede di Autorità Portuale, l'Autorità Marittima di intesa con l'Autorità Portuale o, nei porti ove non istituita l'Autorità Portuale, l'Autorità Marittima inserisce, negli atti relativi all'esecuzione dei traffici o alle operazioni di cui al*

*precedente comma, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico coerente con la disciplina di cui al comma 1). Detto trattamento minimo non potrà essere inferiore a quello risultante dai rispettivi contratti collettivi nazionali e loro successivi rinnovi, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le rispettive Associazioni nazionali di categoria.*

Motivazione:

- in base alla L. 84/1994 è interesse generale e comunque comune alle parti che, nella disciplina del lavoro nell'ambito dei porti e nelle acque territoriali o presso impianti o approdi al largo delle coste italiane, e quindi anche per i rimorchi, sia applicato un contratto collettivo unico che garantisca trattamenti uniformi e comunque tali da rispettare i criteri fondamentali dell'applicazione giurisdizionale del combinato disposto degli articoli 36 della Costituzione e 2070 del Codice Civile;

- è interesse generale e comune alle parti di disciplinare la concorrenza nei porti, prevenendo disapplicazioni di normative che possano creare rischi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e degli utenti, solo in tal modo, infatti, si evita l'eventuale apertura del mercato a forme di concorrenza tra imprese basate anche sui differenziali di organizzazione e di qualifiche professionali al ribasso, con effetti negativi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e degli utenti.

- è quindi nell'interesse generale necessario garantire che la struttura organizzativa e i livelli professionali siano regolati anche secondo una disciplina dei costi del lavoro tale da non creare improprie forme di concorrenza. Occorre quindi fissare, da un lato, standard nazionali, da introdursi a livello di CCNL, come parametro di riferimento e/o come vero e proprio onere imposto a chiunque offra servizi di rimorchio.

## **Art. 15 .(Modifiche all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)**

### **11) Emendamento**

Al comma 1 dopo la lettera "a)" inserire "a bis)" dopo le parole "ai lavoratori" sono soppresse le parole "addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo"

Motivazione:

- si ritiene necessario chiarire meglio la platea dei lavoratori aventi diritto

## **12) Emendamento**

All'articolo 17 comma 2 dopo le parole "e dei servizi portuali" aggiungere le parole "con singoli lavoratori o con squadre organizzate, ivi compresa la fornitura di mezzi meccanici ed attrezzature ausiliarie."

## **13) Emendamento**

All'articolo 17 comma 10 lettera a) è soppressa e sostituita dalle seguente "a) criteri per la determinazione ed l'applicazione delle tariffe delle prestazioni rese ad integrazione delle attività autorizzate alle imprese richiedenti, della fornitura di lavoro temporaneo, anche a squadre organizzate, per singolo avviamento ovvero per più lungo periodo, tariffe da sottoporre all'approvazione dell'autorità portuale o, la dove non istituita dall'autorità marittima."

All'articolo 17 comma 10 aggiungere le seguenti parole "f) criteri per l'utilizzo di mezzi meccanici e strumenti di lavoro nella disponibilità dell'impresa di cui al comma 2 e per l'eventuale fornitura di lavoro temporaneo anche ad altre imprese autorizzate in ambito portuale ad integrazione dell'attività autorizzate alle imprese richiedenti."

Motivazione:

- Il lavoro portuale non è esclusivamente un lavoro manuale ma, per sua natura, richiede l'ausilio di macchinari rendendo, quindi, sempre più necessaria la razionalizzazione dei mezzi presenti in un porto e sempre più decisiva per l'intero sistema portuale regole funzionali alle stesse imprese.
- Si ritiene che il lavoro temporaneo, quale unico soggetto di flessibilità del lavoro portuale, per un migliore e corretto uso delle risorse, possa essere fornito anche in modo programmato e organizzato, per precisi periodi riferiti alle esigenze organizzative. Ciò, oltre ad essere funzionale all'efficienza del porto, in quanto può migliorare le competenze e le specializzazioni, è un criterio già introdotto dalle legge 84/94 che non a caso parla di prestazione di lavoro temporaneo e non di manodopera.

**Inserire Art. 15bis (Modifiche all'articolo 16 comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)**

## **14) Emendamento**

Al comma 4 , prima delle parole "ai fini del rilascio" inserire le parole "in ciascun porto l'impresa autorizzata deve esercitare direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto".

Motivazione:

- si ritiene necessario chiarire meglio, onde evitare discrezionalità interpretative, il rapporto tra struttura organizzativa dell'impresa e il luogo di rilascio dell'autorizzazione.

### **15) Emendamento**

Al comma 4 lettera a) dopo le parole *“quadri dirigenziali”* aggiungere le parole *“e gli eventuali programmi relativi all'utilizzo di lavoratori forniti dalle società autorizzate a norma dell'art. 17”*.

Motivazioni:

- Si ritiene che sia necessario per un migliore e corretto uso delle risorse, funzionale all'efficienza del porto.

### **16) Emendamento**

Al comma 4 lettera d)

a) tra le parole *“di operazioni portuali”* e le parole *“da effettuarsi all'arrivo”* inserire le seguenti *“che non siano risolvibili mediante l'utilizzo delle società autorizzate ai sensi dell'articolo 17”*;

b) tra le parole *“propri mezzi meccanici”* e le parole *“e di proprio personale”* inserire le seguenti *“adeguati alle operazioni da svolgere”*;

c) tra le parole *“e di personale”* e le parole *“adeguato alle operazioni”* inserire le seguenti *“aggiuntivo alla tabella d'armamento esclusivamente dedicato, assunto con libretto di navigazione”*;

d) tra le parole *“tali autorizzazioni”* e le parole *“non rientrano”* inserire le seguenti *“da darsi, verificate le condizioni di cui sopra, ad ogni toccata,”*

al comma 7, tra le parole *“e del traffico”* e le parole *“assicurando, comunque,”* inserire le seguenti *“e dell'equilibrio e salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi esistenti”*.

Motivazione:

- è interesse generale e comune alle parti di disciplinare la concorrenza nei porti, prevedendo normative che possano creare maggiore sicurezza e salute dei lavoratori

- Va escluso il ricorso all'autoproduzione quando non determina un incremento dei traffici, ma produce unicamente la mancata utilizzazione di manodopera portuale a favore di lavoratori che operano in settori non propri.

- Tale pratica appare essere oggi solo una forma di concorrenza al ribasso, basata su standard professionali disomogenei e che consente a soggetti professionalmente non qualificati di operare in segmenti non propri alla loro funzione.

## **Art. 16 .(Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)**

### **17) Emendamento**

Al comma 1, sopprimere la parola *“anche”*

Motivazione:

- si ritiene che la concessione deve essere esclusiva e autorizzata ad una unica società

### **18) Emendamento**

Al comma 7, sopprimere le parole *“ed adottare provvedimenti diretti all'osservanza delle condizioni poste dagli atti concessori.”*

### **19) Emendamento**

Al comma 8 lettera c) sopprimere le parole *“di interesse statale”* e inserire dopo le parole *Autorità portuale*, le parole *“o, nei porti di categoria III, la regione,”* e sopprimere le parole *“ anche relativamente alle attività appaltate”*

### **20) Emendamento**

Al comma 11, dopo le parole *“Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria”* sopprimere le parole da *“l'autorità concedente sino a dell'attività che svolge”* sostituite con le parole *” in base a ragioni quali la mancanza di risorse tecnico-organizzative adeguate, che non siano comunque risolvibili mediante l'utilizzo delle società autorizzate ai sensi dell'art.17, l'Autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 per lo svolgimento di operazioni portuali, purché ciò avvenga mediante contratto di appalto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 del D.Lgs 276/2003.*

*Tale appalto dovrà riguardare un segmento chiaramente identificabile e rilevante del ciclo e non, in alcun caso, il ciclo completo delle operazioni portuali di cui al comma 2, articolo2 D.L..132/2000 e Il soggetto appaltatore dovrà dedicare all'appalto personale non fungibile, modificando conseguentemente l'organico indicato e il programma operativo previsto ai sensi del comma 4, dell'articolo 16“.*

Motivazione:

si ritiene necessario definire una precisa regolamentazione di riferimento per il mercato delle imprese

Roma 18 gennaio 2011

